

COMUNE DI SEREGNO
(Provincia di Milano)

Regolamento per la concessione di contributi ad enti, associazioni ed altri organismi privati
(art. 12 Legge 7 Agosto 1990 n. 241)

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto dell'Ente, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla partecipazione finanziaria del Comune di Seregno, di seguito definita "Assegnazione di contributi", a favore dei beneficiari indicati nel successivo comma 2, in modo da assicurare la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2. Il presente regolamento si applica a favore di:

- a) enti pubblici, enti privati, comitati e gruppi spontanei, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate o meno di personalità giuridica, per le attività che esplicano a favore della popolazione comunale;
- b) associazioni, iscritte all'Albo Comunale ai sensi del Regolamento per l'iscrizione e la tenuta dell'albo delle associazioni, per le attività che esplicano a favore della popolazione comunale;
- c) in casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di contributi economici può essere disposta a favore di associazioni non iscritte nell'Albo di cui al precedente punto b), o a favore di soggetti diversi da quelli indicati nel precedente punto a) per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che abbiano rilievo di carattere sovracomunale.

3. Il presente regolamento non si applica:

- a) alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- b) a servizi gestiti da terzi per favorire l'accesso ai quali il Comune interviene con l'erogazione di buoni a favore di categorie di cittadini;
- c) a quelle iniziative, previste in documenti programmatici generali per particolari motivi di rilevanza pubblica, che l'Amministrazione Comunale ritenga di promuovere in diretta collaborazione con enti privati, facendosi carico parzialmente o interamente dell'onere derivante.

4. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi economici in materie specifiche con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche.

Art. 2 – Criteri generali e settori d'intervento

1. La concessione di forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) rispondenza della attività statutaria, del soggetto richiedente, al Piano Esecutivo di Gestione, al programma di governo ed agli altri atti di indirizzo approvati dal Consiglio

Comunale o, quanto meno, alle finalità dell'Ente enunciate dallo Statuto che riconosce alla base della tradizione della Città "...gli ideali cristiani...";

- b) corrispondenza delle iniziative/attività proposte dal richiedente con i programmi dell'Amministrazione Comunale;
 - c) numero di persone interessate all'iniziativa/attività;
 - d) durata temporale dell'iniziativa/attività;
 - e) valenza e ripercussione territoriale dell'iniziativa/attività con particolare riferimento allo sviluppo e alla valorizzazione della comunità di Seregno e delle sue tradizioni.
2. L'ammontare delle forme di sostegno è stabilita in riferimento a:
- a) grado di autonomia finanziaria e capacità di coinvolgere sponsor diversi;
 - b) entità del contributo richiesto rispetto al costo complessivo;
 - c) capacità economica e organizzativa del richiedente.
3. I settori d'intervento sono relativi a:
- a) attività socio-assistenziali e di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - b) attività nel campo delle politiche educative e culturali;
 - c) attività nel campo della promozione e dello sport;
 - d) attività nel campo delle politiche giovanili e del tempo libero;
 - e) sviluppo economico;
 - f) tutela dei valori ambientali.

Art. 3 - Interventi relativi ad attività socio-assistenziali e di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e criteri specifici

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art.1 comma 2 per attività, iniziative, o manifestazioni svolte a livello nazionale, regionale, provinciale e locale tese a:

- a) ricercare la prevenzione e la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione, ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;
 - b) promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
 - c) promuovere la dignità dell'uomo, dei suoi diritti intangibili, con riferimento anche a quanto stabilito dagli organismi internazionali;
 - d) promuovere la solidarietà nazionale;
 - e) manifestare solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale;
 - f) promuovere la tutela, la protezione e le attività di sostegno dei minori e dei disabili;
2. Per gli interventi di cooperazione internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo viene previsto annualmente apposito bando.

3. La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri specifici:

- a) valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo il parametro della intrinseca "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei sottostanti aspetti:
 - perseguimento d'interessi di carattere generale con particolare riferimento ai valori della solidarietà;
 - natura del servizio prestato o dell'iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi a categorie sociali svantaggiate ed a rischio di emarginazione;
 - attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
 - tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;

b) considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale nonché dell'ambito di concreta operatività ed interesse.

Art. 4 - Interventi relativi ad attività nel campo delle politiche educative e culturali e criteri specifici

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 2 comma 1 per attività, iniziative, o manifestazioni tese a:

- a) promuovere, al di fuori delle attività già regolate da specifiche disposizioni nel campo scolastico e del diritto allo studio, attività didattiche ed educative, anche per la formazione permanente;
- b) favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni e rassegne artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini alla vita culturale, con particolare riferimento alla promozione dell'immagine della Città e alle celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili, attività propria delle associazioni d'arma e combattentistiche;
- c) organizzare fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni locali.

2. La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri specifici:

- a) grado di coordinamento delle attività e delle iniziative con gli obiettivi e le attività programmate dall'Amministrazione Comunale;
- b) disponibilità a collaborare con l'Amministrazione Comunale nel campo della politica culturale cittadina;
- c) capacità di coinvolgere la cittadinanza nello svolgimento di manifestazioni a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;
- d) valenza culturale ed artistica dell'attività e delle iniziative proposte;
- e) attitudine dell'attività o delle iniziative a promuovere l'immagine della Città;
- f) capacità organizzativa nel realizzare i programmi e le iniziative proposte precedentemente;
- g) continuità nello svolgere attività ed iniziative rilevanti per la valorizzazione culturale della comunità locale e delle sue tradizioni.

Art. 5 - Interventi relativi ad attività nel campo della promozione e dello sport e criteri specifici

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art.1 comma 2 per attività, iniziative, o manifestazioni tese a:

- a) organizzare, con particolare riferimento alle attività svolte da federazioni riconosciute dal CONI, iniziative manifestazioni sportive, a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- b) promuovere le attività sportive dilettantistiche e, soprattutto fra i giovani, le discipline di base che rivestono carattere formativo;
- c) organizzare eventi e manifestazioni atte a promuovere attività sportive a favore di soggetti diversamente abili.

2. La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri specifici:

- a) svolgimento di attività agonistiche a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;
- b) rilevanza dello svolgimento di attività agonistiche ai diversi livelli;
- c) rilevanza dello svolgimento di attività di promozione dello sport nel settore giovanile, con particolare attenzione agli atleti in obbligo scolastico;

- d) grado di coordinamento delle attività e delle iniziative con gli obiettivi e le attività programmate dall'Amministrazione Comunale;
- e) disponibilità a collaborare con l'Amministrazione Comunale nel campo della politica sportiva cittadina;
- f) capacità di coinvolgere la cittadinanza;
- g) rilevanza dei risultati sportivi conseguiti;
- h) attitudine dell'attività o delle iniziative a promuovere l'immagine della Città;
- i) capacità organizzativa nel realizzare le attività e le iniziative proposte precedentemente;
- j) continuità nello svolgere attività ed iniziative rilevanti per la valorizzazione sportiva della comunità locale.

Art. 6 - Interventi relativi ad attività nel campo delle politiche giovanili e del tempo libero e criteri specifici

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art.1 comma 2 per attività, iniziative, o manifestazioni tese a:
 - a) favorire, nell'ambito del mondo giovanile, attività artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne, o anche attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
 - b) organizzare e gestire attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.
2. La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri specifici:
 - a) grado di coordinamento delle attività e delle iniziative con gli obiettivi e le attività programmate dall'Amministrazione Comunale;
 - b) disponibilità a collaborare con l'Amministrazione Comunale nel campo della politica giovanile cittadina;
 - c) capacità di coinvolgere la cittadinanza nello svolgimento di manifestazioni a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;
 - d) valenza dell'attività e delle iniziative a promuovere l'animazione dei quartieri cittadini e della vita sociale di giovani;
 - e) attitudine dell'attività o delle iniziative a promuovere l'immagine della Città;
 - f) destinazione dell'attività e delle iniziative a scopi benefici;
 - g) capacità organizzativa nel realizzare i programmi e le iniziative proposte precedentemente;
 - h) continuità nello svolgere attività ed iniziative rilevanti nel campo delle politiche giovanili e del tempo libero.

Art. 7 - Interventi relativi alla tutela ambientale e criteri specifici

1. Gli interventi possono essere disposti a favore di soggetti di cui all'art.1 comma 2 che operano per la protezione e valorizzazione dell'ambiente al fine della realizzazione di iniziative, attività o manifestazioni tese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali, il decoro dell'ambiente urbano.

Art. 8 - Interventi relativi allo sviluppo economico e criteri specifici

1. Gli interventi possono essere disposti a favore di soggetti di cui all'art.1 comma 2 che operano in attività economiche tradizionali o innovative.
2. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali.

Art. 9 - Interventi straordinari

1. Gli interventi possono essere disposti a favore di soggetti di cui all'art. 1 comma 2 per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che abbiano carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e per le quali sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare l'intervento del Comune.

Art. 10 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi economici

1. L'istanza, redatta su apposita modulistica predisposta dai competenti Uffici Comunali e a disposizione presso i medesimi Uffici, va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o organizzazione o suo delegato.

2. Nella domanda devono essere indicati, di norma, i seguenti elementi:

- a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva dell'associazione, organizzazione o ente;
- b) programma dettagliato e durata dell'iniziativa, della manifestazione e/o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente;
- c) finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
- d) dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per gli interventi, le iniziative, le manifestazioni singole o occasionali;
- e) bilancio di previsione dell'anno finanziario corrente e dell'ultimo consuntivo;
- f) ammontare del contributo complessivo richiesto all'Amministrazione Comunale;
- g) indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor);
- h) dichiarazione del regime fiscale cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro;
- i) requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe a quella proposta;
- j) impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute o il bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo e, a richiesta, la relativa documentazione;
- k) impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
- l) dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
- m) nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;
- n) dichiarazione che l'ente, associazione o organizzazione richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974 n.195 e dell'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659;
- o) dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

3. Non è ammessa la presentazione di più domande per la propria attività o per la stessa iniziativa; è necessario che, nel presentare domanda di contributi per una particolare iniziativa e/o attività cui abbiano partecipato una pluralità di associazioni, ciascuna di esse segnali la partecipazione delle altre per consentire una visione unitaria dei contributi richiesti.
4. Laddove sia necessario, la domanda stessa deve essere inoltre corredata da:
 - a) dichiarazione liberatoria dell'E.N.P.A.L.S. in cui si attesti che l'associazione organizzatrice di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si è resa inadempiente agli obblighi assicurativi di legge.
5. Le associazioni, gli enti e gli altri organismi contemplati dal presente regolamento possono avanzare un'unica istanza annuale di concessione di contributo relativa all'iniziativa, alla manifestazione e/o all'attività da proporre, che non potrà superare il limite del 20% dello stanziamento di bilancio.

Art. 11 – Termini ed esame della domanda

1. Le istanze relative alla concessione di contributo annuale devono pervenire, al protocollo generale per l'inoltro ai settori di competenza, di norma:
 - a) entro il 31 gennaio di ogni anno per gli interventi relativi ad attività nel campo delle politiche educative e culturali.
 - b) entro il 30 giugno per gli interventi relativi ad attività nel campo della promozione dello sport, delle politiche dei giovani e del tempo libero;
 - c) entro il 31 luglio di ogni anno per gli interventi relativi ad attività socio-assistenziali e di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, e alla tutela ambientale e allo sviluppo economico.
2. L'Amministrazione Comunale si impegna alla più ampia pubblicizzazione dell'apertura dei termini per la presentazione delle istanze, in modo da garantire la più adeguata informazione ai soggetti interessati.
3. Compete alla Giunta Comunale, attraverso l'adozione di un proprio provvedimento, l'eventuale modifica di tutti i termini fissati dal presente Regolamento e delle modalità organizzative e di presentazione dell'istanza con i quali a seconda dell'intervento i soggetti interessati possono presentare istanza al Comune.
4. Nei Settori di competenza, nel termine di 60 giorni dalla data di cui al comma 1 del presente articolo, si realizza l'istruttoria per la verifica della completezza della documentazione richiesta ai fini dell'istanza e dei requisiti utili all'ammissibilità ai contributi.
5. Nel caso di istanze la cui documentazione risulti incompleta, l'ufficio competente provvede ad inviare espresso sollecito scritto per la produzione dei documenti mancanti, concedendo al richiedente un termine massimo di 15 giorni dal ricevimento del sollecito per la regolarizzazione dell'istanza: il mancato rispetto dei termini determina l'esclusione dall'ammissibilità ai contributi.
6. L'accoglimento della domanda e la misura della forma di sostegno sono disposti con provvedimento del Responsabile del Settore competente, su proposta della Commissione di valutazione.
7. La Commissione di valutazione è costituita da:
 - a) Dirigente del Settore competente;
 - b) Assessore competente per delega;
 - c) Funzionario del Settore anche con funzione di segretario per la redazione di verbale.
8. E' facoltà della Commissione svolgere un'attività di consultazione dei soggetti promotori le istanze e della Commissione consiliare competente.
9. La Commissione di valutazione verifica la congruità con i criteri generali e specifici per l'area di interesse dell'intervento e la congruità delle spese in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda e delle entrate previste.

10. A disposizione della Commissione consultiva deve essere tenuta, a cura dei competenti uffici comunali, copia aggiornata della seguente documentazione:

- a) albo comunale delle associazioni;
- b) copia della documentazione presentata dalle associazioni al momento della richiesta d'iscrizione all'albo comunale;
- c) copia delle domande presentate nell'anno in corso compresi gli allegati;
- d) elenco dei contributi ordinari e straordinari concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso.

11. La Commissione valuta le domanda entro 15 gg. e nei 15 successivi il Dirigente adotta il provvedimento di ripartizione ed assegnazione dei contributi.

12. La valutazione delle domande avviene con osservanza delle presenti disposizioni ed il loro accoglimento nei limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione.

Art.12 Contributi straordinari

1. A fronte di situazioni eccezionali e debitamente motivate è possibile l'erogazione contributiva in deroga ai criteri generali e ai tempi definiti per la presentazione dell'istanza per attività/iniziativa straordinarie corrispondenti ad interessi generali.

2. Spetta alla Giunta Comunale la valutazione circa la valenza dell'iniziativa e la misura del contributo, nel rispetto di quanto disposto nel successivo comma 3.

3. A tal fine si stabilisce una limitazione del budget per i contributi straordinari pari al 20% del budget di settore che in caso di mancato utilizzo viene rimesso a disposizione del budget di settore stesso.

Art. 13 - Modalità di erogazione di contributi

1. L'erogazione di contributi viene effettuata con atto del Responsabile del Settore competente in acconto, nella misura consentita dalla legge finanziaria e dalla disponibilità di bilancio e per un importo pari al 50% dell'importo concesso.

2. In caso di necessità ed urgenza debitamente motivate e documentate e che siano tali da compromettere la positiva realizzazione dell'attività o dell'iniziativa stessa, l'erogazione può arrivare anche al 80% dell'importo concesso.

3. Il saldo dell'erogazione è corrisposto a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale da parte del beneficiario della seguente documentazione:

- a) sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
- b) rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
- c) bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo;
- d) dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto del consuntivo e del bilancio stesso.

4. La suddetta documentazione è da presentarsi di norma:

- a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'istanza per gli interventi relativi ad attività nel campo delle Politiche Educative e Culturali;
- b) entro il 30 aprile dell'anno successivo all'istanza, per gli interventi relativi ad attività socio-assistenziali e di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- c) entro il 30 giugno dell'anno successivo all'istanza, per gli interventi relativi ad attività nel campo della promozione dello sport, delle politiche dei giovani e del tempo libero, e alla tutela ambientale e allo sviluppo economico.

5. Il Responsabile del Settore competente può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati scritti in consuntivo o in bilancio a campione o nei casi lo ritenga opportuno.

6. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione dell'iniziativa, attività o manifestazione, il Responsabile del Settore competente, acquisito parere della Commissione di valutazione dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

Art. 14 - Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 13, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute o al bilancio consuntivo dell'anno finanziario.

2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Art. 15 – Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

2. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Art. 16 – Pubblicità

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento delle loro attività ed iniziative sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività ed iniziative, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Alla fine di ciascun anno, allo scopo di dare pubblica notizia dell'attività contributiva annuale del Comune, l'Amministrazione provvede alla stesura dell'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche sensi del D.P.R. n.118/2000.

Capo II

PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

Art. 17 - Patrocinio del Comune

1. I soggetti, di cui al precedente art. 1, per lo svolgimento di attività di rilevanza per la collettività, possono presentare richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo del Comune di Seregno.
2. Tale istanza può essere a titolo non oneroso o accompagnata da richiesta di contributo o altro beneficio come l'utilizzo di spazi ed attrezzature a titolo gratuito o agevolato.
2. All'utilizzo del logo e della dicitura "Comune di Seregno" oppure "Con il Patrocinio del Comune di Seregno" devono essere assicurati adeguato spazio e buona visibilità.
3. Le bozze del materiale pubblicitario prodotte dai richiedenti il patrocinio, qualora rechino in testata la dicitura "Comune di Seregno" oppure "Con il Patrocinio del Comune di Seregno", dovranno essere previamente sottoposte e vistate dagli Uffici Comunali.

Art.18 – Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni deve essere indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, deve essere presentata almeno trenta giorni prima della realizzazione dell'iniziativa e nella medesima dovranno essere indicati di norma il genere d'iniziativa, il programma, le date di svolgimento e la tipologia del sostegno richiesto all'Ente, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento.
3. Alla domanda va allegato tutto il materiale informativo prodotto, quali manifesti e locandine.

Art. 19 - Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio del Comune è concesso dalla Giunta Comunale con propria deliberazione contenente la motivazione della concessione e la forma di realizzazione concreta del patrocinio stesso, in maniera analoga a quanto disposto nel precedente art. 12 "Contributi straordinari".
2. L'attribuzione del Patrocinio obbliga il destinatario a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa.

Art. 20 - Collaborazioni

1. All'interno degli atti fondamentali del Consiglio Comunale o nel quadro dei programmi della Giunta Comunale può essere prevista espressamente la collaborazione di enti ed associazioni per la realizzazione di attività ed iniziative.
2. Qualora sopravvenga una autonoma richiesta da parte di un ente o associazione ed essa si configuri, non solo come richiesta di contributo, ma come domanda di collaborazione o cooperazione con il Comune, la collaborazione potrà essere realizzata con provvedimento del Dirigente su indicazione dell'Assessore che ne individua l'implicita rilevanza per i programmi dell'Amministrazione.
3. Il provvedimento dovrà indicare i rispettivi oneri organizzativi e finanziari assunti dall'ente o associazione e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri a proprio carico, oltre che specificare le modalità di promozione.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti privati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 10.07.1991.
2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

